



30 giugno 2019

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc)

Rapporto sui risultati della
procedura di consultazione

Indice

1	In generale	3
2	Elenco dei partecipanti	4
3	Oggetto della consultazione (avamprogetto OAInc).....	4
4	Osservazioni generali	4
4.1	Sostanziale consenso o rifiuto.....	4
4.2	Osservazioni generali	5
5	Commento ai singoli articoli.....	8
5.1	Commento a vari articoli	8
5.2	Sezione 1: Disposizioni generali	8
5.2.1	Art. 1 Oggetto	8
5.2.2	Art. 2 Organizzazione dell'aiuto all'incasso	9
5.2.3	Art. 3 Oggetto dell'aiuto all'incasso	10
5.2.4	Art. 4 Titolo di mantenimento	11
5.2.5	Art. 5 Competenza.....	12
5.2.6	Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati.....	12
5.2.7	Art. 7 Richiesta di informazioni ad altre autorità.....	13
5.3	Sezione 2: Richiesta di aiuto all'incasso.....	13
5.3.1	Art. 8 Ammissibilità della richiesta	13
5.3.2	Art. 9 Contenuto e forma della richiesta.....	14
5.3.3	Art. 10 Obbligo di cooperazione dell'avente diritto	15
5.4	Sezione 3: Prestazioni dell'aiuto all'incasso	15
5.4.1	Art. 11 Procedura dell'ufficio specializzato.....	15
5.4.2	Art. 12 Prestazioni dell'ufficio specializzato.....	16
5.4.3	Art. 13 Notifica dell'ufficio specializzato all'istituto di previdenza o di libero passaggio	18
5.4.4	Art. 14 Annuncio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio all'ufficio specializzato	18
5.5	Sezione 4: Imputazione degli importi incassati.....	20
5.5.1	Art. 15 In caso di pagamento parziale.....	20
5.5.2	Art. 16 In caso di più debiti	20
5.6	Sezione 5: Cessazione dell'aiuto all'incasso	21
5.6.1	Art. 17.....	21
5.7	Sezione 6: Costi dell'aiuto all'incasso.....	23
5.7.1	Art. 18 Prestazioni dell'ufficio specializzato.....	23
5.7.2	Art. 19 Prestazioni di terzi: anticipo dei costi.....	24
5.7.3	Art. 20 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi	24
5.8	Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere	26
5.8.1	Art. 21 Principio	26
5.8.2	Art. 22 Competenza.....	26
5.8.3	Art. 23 Costi dell'aiuto all'incasso	26
5.9	Sezione 8: Disposizioni finali.....	26
5.9.1	Art. 24 Diritto transitorio	26
5.9.2	Art. 25 Entrata in vigore	27
6	Consultazione.....	27
	Anhang / Annexe / Allegato.....	28

Sintesi

La procedura di consultazione si è svolta dal 30 agosto al 15 dicembre 2017. Hanno presentato un parere 25 Cantoni, 4 partiti e 29 organizzazioni nonché altri partecipanti, per un totale di 58 pareri.

La grande maggioranza dei partecipanti (23 Cantoni, 3 partiti e 13 organizzazioni) ha accolto con favore l'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc). L'introduzione di un **quadro giuridico federale, con esigenze minime armonizzate concernenti le prestazioni dell'aiuto all'incasso**, è stata valutata positivamente dal comitato CDOS, 15 Cantoni, 1 partito e 6 organizzazioni. Il comitato CDOS e 10 Cantoni nonché 1 organizzazione rilevano inoltre che la **professionalizzazione e il potenziamento dei servizi d'incasso** cui mira l'ordinanza contribuiranno a sgravare la collettività in relazione all'anticipo degli alimenti o all'aiuto sociale. Il comitato CDOS e 11 Cantoni nonché 6 organizzazioni apprezzano in particolare che gli uffici d'incasso avranno la possibilità di **chiedere agli istituti di previdenza e di libero passaggio** di essere informati in merito ai versamenti in capitale agli obbligati.

Alcune disposizioni hanno tuttavia suscitato reazioni più controverse rispetto ad altre. Anzitutto quelle che secondo i Cantoni interferiscono con la loro sovranità organizzativa. Per questo motivo, ad esempio, 9 Cantoni chiedono di stralciare l'articolo 2 capoverso 3 concernente l'**autorità di vigilanza** sull'ufficio specializzato e 12 Cantoni si oppongono all'obbligo di **organizzare formazioni specifiche** in materia di aiuto all'incasso. Anche le disposizioni che disciplinano l'**assunzione dei costi per l'attività di terzi** sono state criticate, come pure quelle che potrebbero nuocere all'efficacia dell'aiuto all'incasso. Questo vale in particolare per l'articolo 4, che elenca i **titoli di mantenimento** che danno diritto a ottenere prestazioni dell'aiuto all'incasso e per gli articoli 15 e 16, riguardanti l'**imputazione degli importi incassati**. In entrambi i casi, invece di migliorare effettivamente la situazione dell'avente diritto al contributo di mantenimento, le proposte del Consiglio federale non fanno che complicare l'attività degli uffici di aiuto all'incasso.

Infine, per quanto riguarda l'aiuto all'incasso in **situazioni transfrontaliere**, il comitato CDOS, 12 Cantoni e 1 organizzazione chiedono di permettere ai servizi cantonali di delegare questo compito all'autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali.

1 In generale

La consultazione sull'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) si è svolta dal 30 agosto al 15 dicembre 2017. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e quelle dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

Hanno presentato un parere 25 Cantoni, 4 partiti e 29 organizzazioni nonché altri partecipanti. In totale sono pervenuti 58 pareri¹.

7 organizzazioni² hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

¹ I pareri sono reperibili all'indirizzo: <http://www.bj.admin.ch> > Società > Progetti di legislazione in corso > Mantenimento dei figli > Pareri della procedura di consultazione.

² CDDGP, COPMA, SASSA Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale, Associazione dei Comuni svizzeri, ASM Associazione svizzera dei magistrati, Travail.Suisse, Zürcher Fachhochschule

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato si trova in allegato.

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto OAlnc)

Nel suo rapporto, adottato il 4 maggio 2011, «Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti» (rapporto di armonizzazione) in adempimento del postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006³, il Consiglio federale ha constatato una qualità alquanto disparata delle prestazioni fornite dai Cantoni in materia di aiuto all'incasso. Dato che le disposizioni sull'aiuto all'incasso sono formulate in maniera piuttosto generale nel Codice civile, la loro esecuzione varia considerevolmente da un Cantone all'altro, e numerosi Cantoni non garantiscono in maniera sufficiente il diritto a un contributo di mantenimento. Manca una definizione vincolante da parte della Confederazione dei requisiti minimi in termini di contenuti, qualità e tempi che le autorità d'incasso sono tenute a rispettare. Gli aventi diritto al mantenimento non hanno quindi la possibilità di valutare se l'aiuto prestato sia sufficiente e adeguato, e nemmeno di far valere le loro pretese tramite un rimedio giuridico. Ciò non comporta solamente disparità di trattamento, ma anche una notevole incertezza giuridica⁴.

In occasione della modifica del Codice civile (CC⁵) sul mantenimento del figlio⁶, il legislatore ha pertanto delegato al Consiglio federale, negli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 CC, la competenza di emanare un'ordinanza tesa a migliorare e armonizzare le disposizioni in materia di aiuto all'incasso per contributi di mantenimento⁷. Con l'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (avamprogetto OAlnc) concretizza questa delega.

L'unificazione intende garantire agli aventi diritto in tutta la Svizzera lo stesso competente ed efficiente sostegno «di base» nell'intraprendere i passi necessari alla rivendicazione dei contributi di mantenimento che spettano loro in virtù di un titolo di mantenimento⁸.

4 Osservazioni generali

4.1 Sostanziale consenso o rifiuto

La grande maggioranza⁹ dei partecipanti ha accolto positivamente l'avamprogetto OAlnc.

³ Il rapporto armonizzazione è reperibile all'indirizzo: <https://www.ufas.admin.ch> > Pubblicazioni & servizi > Rapporti del Consiglio federale 2011.

⁴ Cfr. rapporto armonizzazione, pag. 46.

⁵ RS 210

⁶ La modifica del Codice civile svizzero (mantenimento del figlio) decisa dall'Assemblea federale il 20 marzo 2015 è stata posta parzialmente in vigore il 1° gennaio 2017 (RU 2015 4299 e 5017).

⁷ Cfr. il messaggio del 29 novembre 2013 concernente una modifica del Codice civile svizzero (mantenimento del figlio), FF 2014 489, in particolare 516.

⁸ Cfr. rapporto esplicativo del 30 agosto 2017 concernente l'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAlnc), pag. 11-13. Il rapporto esplicativo è reperibile all'indirizzo: <http://www.bj.admin.ch> > Società > Progetti di legislazione in corso > Mantenimento dei figli > Procedura di consultazione concernente l'ordinanza sull'aiuto all'incasso.

⁹ CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; ZG, pag. 1; PLR, pag. 1; pvl, pag. 1; PS, pag. 1; AvenirSocial, pag. 1; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; CFIG, pag. 1; FZ ZH, pag. 1 seg.; KS CH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USS, pag. 1; USAM, pag. 1; UCS, pag. 1; SVA, pag. 1; FSFM, pag. 2; FSP, pag. 1

Il comitato direttivo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (comitato CDOS) e 23 Cantoni¹⁰ approvano esplicitamente l'avamprogetto. Alcuni Cantoni¹¹ approvano l'impostazione generale e gli obiettivi dell'ordinanza mentre altri¹² apprezzano soprattutto l'armonizzazione cui mira. Soltanto 1 Cantone¹³ formula un'obiezione fondamentale, nella misura in cui critica la portata, a suo avviso eccessiva, del sostegno che l'avamprogetto prevede per l'avente diritto al mantenimento.

3 partiti¹⁴ approvano l'avamprogetto nel suo insieme, mentre 1 partito¹⁵ lo respinge nella sua forma attuale.

I pareri delle organizzazioni che si sono espresse in linea generale sono divergenti. 7 organizzazioni¹⁶ hanno respinto l'avamprogetto, mentre 13¹⁷ l'hanno approvato. Va menzionato che determinate organizzazioni si sono espresse soltanto in merito delle disposizioni che rientrano nel loro settore di competenza. Per questo motivo, alcune delle loro opinioni possono essere raggruppate. 4 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁸ non condividono le disposizioni che le concernono (art. 13 e 14), poiché attribuirebbero loro compiti estranei alla loro attività. 3 organizzazioni¹⁹ che difendono principalmente gli interessi degli uomini rimproverano all'avamprogetto di non tenere sufficientemente conto della situazione dell'obbligato, di norma il padre, che nella maggior parte dei casi non vuole sottrarsi ai suoi obblighi, ma semplicemente non dispone dei mezzi per pagare il contributo di mantenimento. 1 organizzazione²⁰ elenca in maniera dettagliata le circostanze che possono aggravare la situazione dell'obbligato. Ad ogni modo, sempre secondo queste organizzazioni, i problemi legati all'aiuto all'incasso dei contributi di mantenimento si risolverebbero da soli se, come chiedono, la custodia alternata divenisse la regola. I giudici e le autorità di protezione dei minori (APMA) dovrebbero incoraggiare maggiormente le madri separate a riprendere un'attività professionale e a condividere la custodia dei figli con il padre²¹. Quasi tutte le organizzazioni che difendono principalmente gli interessi delle donne²² nonché 2 organizzazioni di protezione dell'infanzia²³ hanno invece approvato l'avamprogetto, con riserva di alcuni punti legati all'attuazione cantonale o all'esclusione di regole in materia di anticipo degli alimenti.

4.2 Osservazioni generali

Oltre alla loro approvazione o al loro rifiuto di massima, alcuni partecipanti alla consultazione hanno formulato osservazioni generali su aspetti specifici dell'avamprogetto.

Anzitutto, il comitato CDOS, 11 Cantoni, 1 partito e 7 organizzazioni²⁴ rilevano che *un aiuto all'incasso efficace ed efficiente contribuisce alla prevenzione della povertà e riveste*

¹⁰ CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; ZG, pag. 1

¹¹ CDOS, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1

¹² AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; SG, pag. 1; TI, pag. 1

¹³ ZH, pag. 1

¹⁴ PLR, pag. 1; pvl, pag. 1; PS, pag. 1

¹⁵ UDC, pag. 1

¹⁶ ASIP, pag. 1; CROP, pag. 1-3; IGM, pag. 4; inter-pension, pag. 1; KiSOS, pag. 1; SKPE, pag. 1; APS, pag. 1

¹⁷ AvenirSocial, pag. 1; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; CFG, pag. 1; FZ ZH, pag. 1 seg.; KS CH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USS, pag. 1; USAM, pag. 1; SVA, pag. 1; FSFM, pag. 2; FSP, pag. 1; UCS, pag. 1

¹⁸ ASIP, pag. 1; inter-pension, pag. 1; SKPE, pag. 1; APS, pag. 1

¹⁹ CROP, pag. 1-2; IGM, pag. 1 und 4; KiSOS, pag. 1

²⁰ CROP, pag. 2-5

²¹ donna2, pag. 2

²² EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FZ ZH, pag. 1; Coordinazione ONG, pag. 1; FSFM, pag. 2

²³ CFG, pag. 1; KS CH, pag. 2

²⁴ CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; BE, pag. 1; GL, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TI, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1;

un'importanza socio-politica. 4 organizzazioni²⁵ approvano in particolare la decisione del Consiglio federale di definire con chiarezza le prestazioni dell'aiuto all'incasso che saranno fornite gratuitamente. 3 organizzazioni²⁶ deplorano tuttavia che la problematica della ripartizione dell'ammancio non sia stata ancora risolta.

Sempre in una prospettiva sociale, 2 partiti²⁷ sottolineano che la procedura di accesso all'aiuto all'incasso deve essere organizzata nel modo più semplice e meno burocratico possibile.

L'introduzione di un quadro giuridico federale, con esigenze minime armonizzate concernente le prestazioni dell'aiuto all'incasso, è valutata positivamente dal comitato CDOS, 15 Cantoni, 1 partito e 6 organizzazioni²⁸. Ciò contribuisce alla parità di trattamento degli interessati e garantisce loro certezza giuridica, il che è particolarmente importante alla luce della crescente mobilità della popolazione²⁹. Il comitato CDOS e 6 Cantoni³⁰ fanno inoltre notare che il catalogo delle prestazioni si fonda essenzialmente sulla prassi esistente. 4 organizzazioni³¹ sono invece dell'avviso che l'auspicata armonizzazione delle prassi di sostegno alle famiglie non potrà essere conseguita a causa delle prassi giudiziarie contraddittorie in materia di determinazione dei contributi di mantenimento.

Il comitato CDOS, 8 Cantoni e 1 partito³² rilevano che *l'avamprogetto tiene conto della sovranità organizzativa dei Cantoni*, lasciando loro un sufficiente margine di impostazione. 1 Cantone³³ e 1 partito³⁴ ritengono invece che il Consiglio federale dovrebbe ricorrere con maggior ritegno alla delega di competenza prevista negli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 CC. 1 altro Cantone³⁵ precisa che, vista l'importanza che il rapporto esplicativo rivestirà per l'interpretazione e l'applicazione dell'OAlnc, occorrerà operare una distinzione chiara, in questo documento, tra le spiegazioni giuridiche delle nuove disposizioni e le raccomandazioni (*Empfehlungen*) formulate all'attenzione dei Cantoni. In questo contesto, sono criticati in particolare la creazione di un'autorità di vigilanza nonché i compiti che l'avamprogetto propone di attribuirle³⁶.

Il comitato CDOS, 11 Cantoni e 6 organizzazioni³⁷ apprezzano in particolare che gli uffici d'aiuto all'incasso avranno *la possibilità di chiedere agli istituti di previdenza e di libero passaggio di essere informati in merito ai versamenti in capitale agli obbligati*. Ciò contribuisce in maniera fondamentale a garantire il versamento dei contributi di mantenimento³⁸. 1 organizzazione³⁹ ritiene tuttavia che le spese legate a questi nuovi compiti degli istituti di previdenza andrebbero sostenute da chi le ha occasionate. 4 organizzazioni attive nel settore della previdenza⁴⁰ esprimono infatti grande preoccupazione per quanto riguarda i costi, la complessi-

PS, pag. 1; AvenirSocial, pag. 1; CFG, pag. 1; frbb, pag. 1; FZ ZH, pag. 2; KS CH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USS, pag. 1

²⁵ EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FZ ZH, pag. 1; Coordinazione ONG, pag. 1

²⁶ CFG, pag. 3; KS CH, pag. 2; USS, pag. 1

²⁷ PLR, pag. 1; pvl, pag. 1

²⁸ CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; BE, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 2; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1; pvl, pag. 1; AvenirSocial, pag. 1; CFG, pag. 1; USS, pag. 1; SVA, pag. 1; FSFM, pag. 2; FSP, pag. 1

²⁹ GL, pag. 1; pvl, pag. 1; UCS, pag. 1

³⁰ CDOS, pag. 1; GL, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1

³¹ CROP, pag. 1-2; donna2, pag. 2; IGM, pag. 1 und 4; KiSOS, pag. 1

³² CDOS, pag. 1; BL, pag. 1; FR, pag. 1; JU, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1; PLR, pag. 1

³³ SG, pag. 2

³⁴ UDC, pag. 1

³⁵ AG, pag. 1 f

³⁶ AG, pag. 1 seg.; LU, pag. 2

³⁷ CDOS, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FZ ZH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USDCR; UCS

³⁸ CDOS, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1

³⁹ CP, pag. 2

⁴⁰ ASIP, pag. 1; inter-pension, pag. 1; SKPE, pag. 1; APS, pag. 1

tà delle procedure di scambio delle informazioni, peraltro talvolta estranee al sistema, e l'onere lavorativo supplementare cagionati dall'avamprogetto. 1 organizzazione attiva nel settore della previdenza⁴¹ critica in maniera fondamentale le disposizioni legislative adottate dal Parlamento il 20 marzo 2015, che l'OAInc propone di concretizzare.

Quanto al *rapporto di concorrenza tra l'incasso dell'anticipo degli alimenti e l'aiuto all'incasso*, il comitato CDOS e 6 Cantoni⁴² apprezzano che il Consiglio federale non precisi l'ordine in cui i versamenti effettuati dall'obligato devono essere utilizzati quando l'ufficio specializzato procede all'incasso sia dei contributi anticipati sia di quelli non anticipati, dato che il disciplinamento di questa questione rientra nella competenza esclusiva dei Cantoni. 1 organizzazione⁴³ ritiene che l'ordinanza dovrebbe prevedere la priorità del rimborso degli importi anticipati dall'ente pubblico. 6 organizzazioni⁴⁴ deplorano invece che tale rapporto di concorrenza non sia stato risolto in favore dell'avente diritto al mantenimento. 1 partito⁴⁵ propone di sancire nell'ordinanza una chiave di ripartizione tra la persona che beneficia dell'aiuto all'incasso e l'ente pubblico che vuole compensare gli anticipi versati. 4 organizzazioni⁴⁶ deplorano che il Consiglio federale non armonizzi la prassi in materia di anticipo degli alimenti, anche se ne avrebbe la competenza. Secondo 3 organizzazioni⁴⁷ l'aiuto in materia di prestazioni alimentari (anticipo e incasso degli alimenti) dovrebbe essere considerato come un aspetto della protezione dei minori, il che giustificerebbe la competenza della Confederazione. Secondo 7 organizzazioni⁴⁸, l'introduzione di un contributo minimo di mantenimento in favore del figlio potrebbe migliorare la situazione di minori in stato di precarietà. 1 organizzazione⁴⁹ avanza infine un'altra proposta, di competenza della Confederazione: l'introduzione di un assegno per figli in funzione del bisogno, che verrebbe a integrare gli assegni esistenti.

Il comitato CDOS, 10 Cantoni e 1 organizzazione⁵⁰ rilevano che *la professionalizzazione e il potenziamento dei servizi d'incasso* cui mira l'ordinanza contribuiscono a sgravare la collettività in relazione all'anticipo degli alimenti e all'aiuto sociale.

5 Cantoni⁵¹ esprimono tuttavia preoccupazione per le *ripercussioni finanziarie* delle misure proposte nell'avamprogetto: sottolineano con inquietudine gli adeguamenti strutturali e legislativi necessari come pure il rischio di costi supplementari. 1 Cantone⁵² esige addirittura che l'armonizzazione dell'aiuto all'incasso non comporti un aumento delle spese per i Cantoni e i Comuni. Secondo 1 partito⁵³ è tuttavia essenziale che i Cantoni e i Comuni mettano a disposizione le risorse personali e finanziarie necessarie all'attuazione dell'OAInc.

Quanto *all'aiuto all'incasso in situazioni transfrontaliere*, il comitato CDOS, 12 Cantoni e 1 organizzazione⁵⁴ propongono di permettere ai servizi specializzati cantonali di delegare questo compito all'autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali; 1 Canto-

⁴¹ inter-pension, pag. 2

⁴² CDOS, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1

⁴³ FSP, pag. 2

⁴⁴ EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5 seg.; frbb, pag. 2; FZ ZH, pag. 4; Coordinazione ONG, pag. 3; FFSM, pag. 2

⁴⁵ pvl, pag. 1f

⁴⁶ EFS, pag. 1; CFQF, pag. 2; CFG, pag. 1; KS CH, pag. 2

⁴⁷ EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FFSM, pag. 2

⁴⁸ AvenirSocial, pag. 1; EFS, pag. 2; CFQF, pag. 2; CFG, pag. 3; IGM, pag. 4-5; KS CH, pag. 2; USS, pag. 1

⁴⁹ FFSM, pag. 5

⁵⁰ CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; GL, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1; USAM, pag. 1

⁵¹ GE, allegato, pag. 1; NE, pag. 2; TI, pag. 3; VD, pag. 1 seg.; ZH, pag. 7

⁵² LU, pag. 2

⁵³ PS, pag. 1

⁵⁴ CDOS, pag. 3; AI, pag. 3; BS, pag. 5; GL, pag. 3; JU, pag. 2; LU, pag. 2; NE, allegato, pag. 6; NW, pag. 3; SZ, pag. 2; TG, pag. 2; VD, pag. 4; ZG, pag. 2/5; ZH, pag. 6; UCS, pag. 3

ne⁵⁵ propone addirittura di delegare questa competenza alla Confederazione (si vedano le osservazioni in merito all'art. 22).

Alla luce degli sforzi che richiederà l'attuazione dell'OAlnc, il comitato CDOS e 16 Cantoni⁵⁶ sottolineano l'importanza di prevedere un *termine* sufficiente per poter preparare la sua entrata in vigore (si vedano le osservazioni in merito all'art. 25).

Infine, 1 partito⁵⁷ tiene a precisare che il dialogo con le cerchie interessate dovrà proseguire anche dopo l'entrata in vigore dell'OAlnc in modo da poterla modificare, all'occorrenza, sulla base delle esperienze maturate.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Commento a vari articoli

Il comitato CDOS, 19 Cantoni e 3 organizzazioni⁵⁸ propongono di stralciare l'espressione «luogo di dimora» o «di dimora» utilizzata in tre capoversi dell'articolo 5, come pure nell'articolo 9 capoverso 1 lettera b, nell'articolo 17 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 nonché nell'articolo 22 capoverso 2. Temono in particolare che questo criterio di collegamento alternativo (a quello del domicilio) potrebbe portare a un conflitto di competenza.

1 organizzazione⁵⁹ aggiunge che in assenza di un domicilio riconosciuto (*anerkannt*) dell'avente diritto si potrebbe prevedere che il domicilio svizzero dell'obbligato fondi la competenza.

5.2 Sezione 1: Disposizioni generali

5.2.1 Art. 1 Oggetto

1 organizzazione⁶⁰ auspica che il rapporto esplicativo precisi che la nozione di parità di trattamento si applica sia agli aventi diritto sia agli obbligati e include pure il diritto di essere sentiti e il diritto per entrambi i genitori di ospitare i/loro figli(o) e occuparsene con dignità. 1 altra organizzazione⁶¹ propone che l'articolo 1 menzioni, quale promemoria, i punti seguenti: le autorità dovrebbero (1) mostrare empatia (*Humanes Nachsehen*) nei confronti dell'obbligato in ragione della sua sofferenza; (2) presumere che l'obbligato non possa versare il contributo di mantenimento a causa della sua precaria situazione finanziaria; (3) garantirgli un termine per permettergli di illustrare per iscritto la sua posizione; (4) prendere in considerazione un'eventuale procedura volta a ridurre il contributo di mantenimento.

⁵⁵ GE, allegato, pag. 5.

⁵⁶ CDOS, pag. 4; AI, pag. 4; AR, pag. 5; BL, pag. 3; BS, pag. 5; FR, pag. 5; GL, pag. 3; LU, pag. 2; NW, pag. 4; OW, pag. 2; SO, pag. 2; TG, pag. 2; TI, pag. 2; UR, pag. 2; VD, pag. 4; GE, allegato, pag. 5; ZH, pag. 7

⁵⁷ pvl, pag. 1

⁵⁸ CDOS, pag. 2; AG, pag. 4; AI, pag. 2; BE, pag. 3; BL, pag. 2; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; GL, pag. 2; LU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2 seg.; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; TG, pag. 1; VD, pag. 3; VS, pag. 2; ZG, pag. 2-3; ZH, pag. 2 seg.; frbb, pag. 2; SVA, pag. 2; UCS, pag. 2

⁵⁹ frbb, pag. 2

⁶⁰ CROP, pag. 7

⁶¹ donna2, pag. 1

5.2.2 Art. 2 Organizzazione dell'aiuto all'incasso

Capoverso 1

3 Cantoni e 1 partito⁶² approvano che il Consiglio federale riconosca esplicitamente che spetta ai Cantoni organizzare l'aiuto all'incasso.

Capoverso 2

2 Cantoni⁶³ approvano l'organizzazione dell'aiuto all'incasso tramite *almeno un ufficio specializzato*. Ciò permetterà di rimediare perlomeno in parte alla frammentazione esistente in questo settore⁶⁴. 2 organizzazioni⁶⁵ deplorano tuttavia che i Cantoni restino liberi di conferire l'aiuto all'incasso a svariati uffici.

1 Cantone⁶⁶ sottolinea in particolare l'importanza di conferire l'aiuto all'incasso a uffici *specializzati*. Questo aspetto è sottolineato anche da 3 organizzazioni⁶⁷: è molto importante che l'avente diritto che non conosce le possibili misure in caso di mancato pagamento dei contributi di mantenimento possa contare su un servizio di aiuto all'incasso competente ed efficace.

1 organizzazione⁶⁸ propone di indicare nell'OAlnc il numero minimo di posti previsti per l'aiuto all'incasso (p. es. in rapporto al numero di abitanti) e precisa l'importanza di organizzare campagne informative per far conoscere questo servizio alla popolazione.

Capoverso 3

Il capoverso relativo alla vigilanza sull'ufficio specializzato ha suscitato numerose reazioni da parte dei Cantoni. 1 Cantone e 1 organizzazione⁶⁹ approvano che l'avamprogetto menzioni esplicitamente l'esigenza di sottoporre a vigilanza questo ufficio, mentre 1 partito⁷⁰ apprezza che non sia obbligatorio istituire una nuova autorità di vigilanza a tal fine. Il comitato CDOS e 9 Cantoni⁷¹ sono per contro dell'avviso che questo capoverso interferisca con la sovranità organizzativa cantonale e chiedono di stralciarlo. 3 Cantoni⁷² spiegano che le decisioni del servizio di aiuto all'incasso possono comunque essere impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria e che l'ufficio specializzato è già sorvegliato dalle autorità politiche. La designazione formale di un'autorità di vigilanza nell'OAlnc è pertanto superflua, ragione per cui 2 di questi Cantoni⁷³ propongono di modificare la formulazione del capoverso come segue: «I Cantoni provvedono tramite misure appropriate al buon funzionamento degli uffici specializzati».

2 Cantoni⁷⁴ sono infine dell'avviso che il rapporto esplicativo debba astenersi dall'enumerare i compiti dell'autorità di vigilanza. Secondo un altro Cantone⁷⁵ sarebbe superflua ad esempio l'elaborazione di direttive e modelli di documenti nonché l'organizzazione di formazioni da parte dell'autorità di vigilanza.

⁶² BS, pag. 1; SZ, pag. 2; TI, pag. 2; PLR, pag. 1

⁶³ BE, pag. 1; BS, pag. 1

⁶⁴ BS, pag. 1

⁶⁵ CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 2

⁶⁶ BE, pag. 1

⁶⁷ CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 2; FFSM, pag. 3

⁶⁸ AvenirSocial, pag. 1 f

⁶⁹ BE, pag. 1; SVA, pag. 1

⁷⁰ PLR, pag. 1

⁷¹ CDOS, pag. 2; AR, pag. 1; GE, allegato, pag. 1; LU, pag. 1; NE, allegato, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 3; SG, allegato, pag. 1; TG, pag. 1; VD, pag. 2

⁷² GE, allegato, pag. 1; NE, allegato, pag. 1; VS, pag. 1

⁷³ NE, allegato, pag. 1; VS, pag. 1

⁷⁴ AG, pag. 2; GE, allegato, pag. 2

⁷⁵ VS, pag. 1

Capoverso 4

2 Cantoni e 6 organizzazioni⁷⁶ approvano l'esigenza di una formazione adeguata dei collaboratori dell'ufficio specializzato. 3 organizzazioni⁷⁷ deplorano tuttavia che il contenuto, il tipo o il livello della formazione non sia descritto più ampiamente nell'ordinanza.

12 Cantoni⁷⁸ non sono contrari all'esigenza della formazione di per sé, ma ritengono che l'OAlnc non possa obbligarli ad approntarla. Per questo motivo 1 Cantone⁷⁹ chiede di stralciare questo capoverso. 11 altri Cantoni⁸⁰ aderiscono piuttosto alla proposta avanzata dal comitato CDOS⁸¹ di integrare l'ordinanza con una disposizione che preveda la promozione di formazioni da parte della Confederazione, alla stregua di quanto previsto nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)⁸². L'articolo 2 andrebbe integrato di conseguenza. 1 Cantone⁸³ ritiene che una formazione di questo tipo andrebbe organizzata dalla Confederazione.

5.2.3 Art. 3 Oggetto dell'aiuto all'incasso

Capoverso 1

Soltanto 1 Cantone⁸⁴ si esprime in merito a questo capoverso e chiede di precisare il termine «richiesta».

Capoverso 2

Pochi partecipanti hanno preso posizione in merito a questo capoverso. 1 Cantone e 2 organizzazioni⁸⁵ sono favorevoli alla proposta di prestare l'aiuto all'incasso anche per gli assegni familiari. 1 Cantone⁸⁶ ritiene invece che l'aiuto all'incasso degli assegni familiari costituisca una violazione della delega di competenza al Consiglio federale, dato che a suo parere gli assegni familiari non rappresentano una pretesa di mantenimento ai sensi degli articoli 131, 176a e 290 CC, ma rientrano nel settore delle assicurazioni sociali⁸⁷. Un altro Cantone⁸⁸ propone di ammettere l'aiuto all'incasso per gli assegni familiari soltanto se presso l'ufficio specializzato è già pervenuta una richiesta di aiuto all'incasso ai sensi del capoverso 1.

5 Cantoni⁸⁹ rilevano l'onere supplementare per gli uffici specializzati e chiedono precisazioni in merito al finanziamento e al termine per l'attuazione di questi nuovi compiti nonché ai mezzi legali per potenziare gli uffici specializzati.

⁷⁶ BE, pag. 1; SZ pag. 2; AvenirSocial, pag. 2; CROP, pag. 7seg.; CFGI, pag. 2; KS CH, pag. 2seg.; UCS, pag. 2; FFSM, pag. 3

⁷⁷ AvenirSocial, pag. 2; CROP, pag. 7seg.; CFGI, pag. 2

⁷⁸ AG, pag. 2; AR, pag. 1; BS, pag. 1; GE, allegato, pag. 2; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, pag. 1; TG, pag. 1; UR, pag. 1seg.; VD, pag. 2; ZG, pag. 2seg.; ZH, pag. 2

⁷⁹ ZH, pag. 2

⁸⁰ AG, pag. 2; AR, pag. 1; BS, pag. 1; GE, allegato, pag. 2; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 2; TG, pag. 1; UR, pag. 1seg.; VD, pag. 2; ZG, pag. 2seg.

⁸¹ CDOS, pag. 2

⁸² Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). Art. 31 cpv. 1: «La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime».

⁸³ SG, pag. 1

⁸⁴ FR, pag. 1

⁸⁵ FR, pag. 1; CFQF, pag. 2; FFSM, pag. 2

⁸⁶ GE, allegato, pag. 3

⁸⁷ GE, allegato, pag. 3

⁸⁸ ZH, pag. 2

⁸⁹ FR, pag. 1; GE, allegato, pag. 2 seg.; NE, allegato, pag. 1 seg.; VD, pag. 2; VS, pag. 2

Capoverso 3

1 Cantone⁹⁰ chiede lo stralcio di questo capoverso. 1 Cantone, 1 partito e 6 organizzazioni⁹¹ si oppongono alla formulazione potestativa e auspicano che l'ufficio specializzato cui è pervenuta una richiesta ai sensi del capoverso 1 sia obbligato a prestare aiuto anche per i contributi di mantenimento scaduti al momento della presentazione della richiesta. Eventualmente si potrebbe prevedere un'eccezione per il caso in cui l'incasso dei contributi di mantenimento scaduti implicherebbe un onere lavorativo sproporzionato o sarebbe votato all'insuccesso (come per l'art. 11 cpv. 2)⁹².

1 Cantone e 1 organizzazione⁹³ approvano invece la formulazione potestativa di questa disposizione. Il Cantone auspicerebbe tuttavia un'eccezione in caso di versamento di un'indennità unica: in tal caso l'aiuto all'incasso deve essere obbligatorio.

In misura più generale 1 Cantone⁹⁴ teme rischi procedurali, l'onere lavorativo o i costi supplementari cagionati dall'incasso delle pretese scadute.

Infine, 4 organizzazioni⁹⁵ propongono di integrare questo capoverso e di obbligare l'ufficio specializzato a motivare il rifiuto di una richiesta di aiuto all'incasso.

Capoverso 4

1 solo Cantone⁹⁶ si è espresso in merito a questo capoverso, riferendosi al diritto cantonale. Anche se in linea di massima approva la chiarificazione apportata, precisa di non aver mai constatato nella prassi l'esigenza di estendere l'aiuto all'incasso in tal senso. 2 organizzazioni⁹⁷ propongono di completare questo capoverso con una lettera d per le pretese risultanti dalla liquidazione del regime matrimoniale. 2 organizzazioni⁹⁸ sono stupefatte dalla formulazione potestativa di questo capoverso. Infine 1 organizzazione⁹⁹ chiede lo stralcio della lettera c.

5.2.4 Art. 4 Titolo di mantenimento

Lettera a

Pochi partecipanti si sono espressi in merito a questa lettera. 1 Cantone¹⁰⁰ la approva, mentre 1 organizzazione¹⁰¹ propone la seguente integrazione: «decisioni esecutive *tradotte e autenticate* di un'autorità svizzera o estera».

2 organizzazioni¹⁰² chiedono che, nei casi in cui l'obbligato ha presentato una domanda di modifica del contributo di mantenimento, fino alla pertinente decisione nell'aiuto all'incasso ci si fondi sull'importo figurante sulla domanda. L'eventuale differenza può essere richiesta retroattivamente. Chiedono inoltre che l'ufficio specializzato rifiuti di entrare in materia sulla richiesta di aiuto all'incasso o di anticipo degli alimenti nel caso in cui all'obbligato sia impedito il contatto con il figlio.

⁹⁰ ZH, pag. 2

⁹¹ BE, pag. 2; pvl, pag. 2; EFS, pag. 2; CFQF, pag. 2; CFGI, pag. 2; KS CH, pag. 2; USS, pag. 1; SVA, pag. 2

⁹² pvl, pag. 2

⁹³ AG, pag. 3; FFSM, pag. 3

⁹⁴ FR, pag. 1seg.

⁹⁵ EFS, pag. 2; CFQF, pag. 2; USS, pag. 1; SVA, pag. 2

⁹⁶ BE, pag. 2

⁹⁷ CFQF, pag. 3; CFGI, pag. 2

⁹⁸ CFGI, pag. 2; KS CH, pag. 3

⁹⁹ UCS, pag. 2

¹⁰⁰ BE, pag. 2

¹⁰¹ UCS, pag. 2

¹⁰² CROP, pag. 8; donna2, pag. 2

Lettera b

Il comitato CDOS, 15 Cantoni e 3 organizzazioni¹⁰³ si oppongono alla concessione generale dell'aiuto all'incasso per qualsiasi contratto scritto di mantenimento senza che sia stato steso sotto forma di atto pubblico o approvato da un'autorità svizzera o estera.

Il comitato CDOS, 14 Cantoni e 2 organizzazioni¹⁰⁴ approvano questa possibilità soltanto per i figli maggiorenni. Propongono pertanto di modificare la lettera b («contratti scritti di mantenimento approvati dall'autorità competente») e di aggiungere una lettera c («contratti scritti di mantenimento per figli maggiorenni, a prescindere dalla stesura sotto forma di atto pubblico o dall'approvazione di un'autorità svizzera o estera»).

Nello stesso senso, un altro Cantone¹⁰⁵ auspica che l'aiuto all'incasso sia accordato soltanto in presenza di un contratto approvato dall'autorità competente, se tale approvazione è possibile e prevista dalla legge.

Soltanto 2 organizzazioni¹⁰⁶ approvano questo articolo nel tenore posto in consultazione.

Infine, 2 Cantoni¹⁰⁷ formulano osservazioni relative al rapporto esplicativo e chiedono di precisarvi, in linea generale, che l'avvio dell'esecuzione senza titolo di rigetto definitivo dell'opposizione è giustificato soltanto in casi eccezionali.

5.2.5 Art. 5 Competenza

Capoverso 3

Secondo 2 Cantoni e 1 organizzazione¹⁰⁸, in caso di cambiamento di domicilio dell'avente diritto, la competenza per l'aiuto all'incasso deve spettare all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale del suo nuovo domicilio, anche per i contributi scaduti. Soltanto con il suo consenso, l'ufficio specializzato del luogo precedente può portare a termine le procedure pendenti.

Per 1 Cantone¹⁰⁹ invece l'ufficio specializzato deve occuparsi soltanto dell'incasso dei contributi di mantenimento correnti, ragione per cui propone di sopprimere l'intero capoverso 3.

5.2.6 Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati

3 Cantoni¹¹⁰ approvano esplicitamente la disposizione.

1 Cantone¹¹¹ sottolinea che questa collaborazione trasversale esiste già tra vari uffici specializzati, in particolare nella Svizzera romanda.

Per 1 altro Cantone¹¹², invece, il capoverso 2 sul coordinamento è superfluo; va stralciato in quanto l'ufficio specializzato dovrebbe occuparsi soltanto dell'incasso dei contributi di mantenimento correnti.

¹⁰³ CDOS, pag. 2; AI, pag. 1; BE, pag. 2 seg.; BL, pag. 1; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2; NW, pag. 2;

OW, pag. 2; SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; VD, pag. 2; VS, pag. 2; ZG, pag. 2 seg.; UCS, pag. 2; SVA, pag. 2; FSP, pag. 1

¹⁰⁴ CDOS, pag. 2; AI, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2; NW, pag. 2; OW, pag. 2;

SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; VD, pag. 2; VS, pag. 2; ZG, pag. 2 seg.; UCS, pag. 2; SVA, pag. 2

¹⁰⁵ BE, pag. 3

¹⁰⁶ CFQF, pag. 3; FSFM, pag. 3

¹⁰⁷ AG, pag. 3; BS, pag. 2

¹⁰⁸ BE, pag. 3; ZG, pag. 2 seg.; FSP, pag. 2

¹⁰⁹ ZH, pag. 3

¹¹⁰ BE, pag. 3; NE, allegato, pag. 3; TI, pag. 2

¹¹¹ NE, allegato, pag. 3

Infine 1 Cantone¹¹³ chiede informazioni sulla situazione giuridica in materia di protezione dei dati in vista di un eventuale adeguamento della legislazione cantonale.

5.2.7 Art. 7 Richiesta di informazioni ad altre autorità

7 Cantoni e 3 organizzazioni¹¹⁴ approvano la disposizione nella forma posta in consultazione. Il comitato CDOS, 9 Cantoni e 1 organizzazione¹¹⁵ chiedono tuttavia spiegazioni o chiarificazioni in merito alle informazioni che potranno o dovranno essere trasmesse all'ufficio specializzato nonché al quadro legale da istituire a livello cantonale. 1 Cantone¹¹⁶ riterrebbe opportuno allegare al rapporto esplicativo un elenco esemplificativo delle autorità di cui all'articolo 7, al fine di migliorare l'efficienza del sistema.

1 organizzazione¹¹⁷ chiede specificamente di precisare il rapporto tra l'articolo 7 e l'articolo 12a capoverso 3 dell'ordinanza del 23 settembre 1996¹¹⁸ sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Se l'articolo 7 dovesse andare oltre la disposizione dell'OTLEF, sarebbe certamente utile un rinvio all'articolo 8a (consultazione) della legge federale dell'11 aprile 1889¹¹⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

1 altra organizzazione¹²⁰ auspica un obbligo d'informazione reciproco, di modo che le autorità comunali, cantonali e federali possano anch'esse richiedere informazioni agli uffici specializzati.

Infine, 1 organizzazione¹²¹ rimprovera al rapporto esplicativo di essere parziale, in quanto si riferisce alla cattiva fede dell'obbligato senza menzionare che anche l'avente diritto può essere in cattiva fede. Ritene pure che la richiesta di informazioni formulata dall'ufficio specializzato dovrebbe essere scritta e motivata dall'avente diritto o dall'obbligato.

5.3 Sezione 2: Richiesta di aiuto all'incasso

5.3.1 Art. 8 Ammissibilità della richiesta

I partecipanti hanno formulato poche, ma assai eterogenee osservazioni in merito a questo articolo.

Secondo 1 Cantone¹²² sarebbe meglio prevedere un termine di carenza prima di permettere all'avente diritto di adire l'ufficio specializzato. Nel Cantone in questione l'ufficio specializzato interviene infatti soltanto in caso di pagamento arretrato di un mese. In questo intervallo di tempo sono i centri sociali regionali ad anticipare gli alimenti. 1 organizzazione¹²³ approva invece l'assenza di condizioni (termine di carenza, tentativi d'incasso falliti, ecc.).

¹¹² ZH, pag. 3

¹¹³ VD, pag. 3

¹¹⁴ BE, pag. 3; BS, pag. 3; FR, pag. 3; GE, allegato, pag. 3; NE, allegato, pag. 3; TI, pag. 2; VS, pag. 2; AvenirSocial, pag. 2; CFG, pag. 2;

KS CH, pag. 3

¹¹⁵ CDOS, pag. 3; AG, pag. 4; AI, pag. 2; BS, pag. 3; FR, pag. 3; GL, pag. 2; NW, pag. 3; VD, pag. 3; VS, pag. 2; ZG, pag. 2/4; KS CH, pag. 3

¹¹⁶ NE, allegato, pag. 3

¹¹⁷ CEFS, pag. 1

¹¹⁸ RS 281.35

¹¹⁹ RS 281.1

¹²⁰ UCS, pag. 2

¹²¹ CROP, pag. 8

¹²² VD, pag. 3

¹²³ FSFM, pag. 3 seg.

1 Cantone¹²⁴ chiede di integrare questa disposizione e indicare espressamente, in relazione all'articolo 3 capoverso 3, la possibilità di presentare una richiesta di aiuto all'incasso per pretese di mantenimento scadute.

1 altro Cantone¹²⁵ chiede precisazioni in merito alle condizioni di legittimazione nel caso in cui la richiesta di incasso riguardi il contributo di mantenimento dovuto al figlio e propone di adottare la sua soluzione, ossia di accordare la legittimazione alla persona titolare della custodia.

Infine, 1 organizzazione¹²⁶ ritiene che, in linea generale, l'ufficio specializzato dovrebbe tenere conto anche delle informazioni fornite dall'obbligato sulla situazione dell'avente diritto.

5.3.2 Art. 9 Contenuto e forma della richiesta

Capoverso 1 lettera b

4 Cantoni¹²⁷ propongono lo stralcio di questa lettera, considerando che gli uffici specializzati hanno accesso al registro degli abitanti e che esigere un certificato di domicilio dell'avente diritto cagiona costi inutili.

Capoverso 1 lettera c

Secondo 1 Cantone e 1 organizzazione¹²⁸ il titolo di mantenimento dovrebbe essere munito di un'attestazione del carattere di cosa giudicata.

1 altro Cantone¹²⁹ propone di precisare nell'OAlnc che invece dell'originale del titolo di mantenimento, è sufficiente presentare una copia autenticata, come indicato nel rapporto esplicativo.

Capoverso 1 lettera d

1 Cantone¹³⁰ propone di esigere, oltre all'elenco dei contributi di mantenimento dovuti, un elenco degli assegni familiari non versati.

Capoverso 2

La messa a disposizione di un modulo standard da parte degli uffici specializzati è approvata da 1 Cantone e 1 organizzazione¹³¹: l'avente diritto deve infatti poter accedere facilmente all'aiuto all'incasso.

Capoverso 3

Secondo 1 organizzazione¹³² la richiesta di aiuto all'incasso dovrebbe essere ammissibile soltanto se l'avente diritto presenta anche una dichiarazione dell'autorità di protezione dei minori (APMA) attestante che i diritti alle relazioni personali tra il figlio e l'obbligato sono rispettati.

Altre richieste

4 organizzazioni¹³³ chiedono di integrare questa disposizione con un capoverso 4 che obblighi l'ufficio specializzato a emanare una decisione formale sull'accoglimento o la reiezione

¹²⁴ BE, pag. 4

¹²⁵ FR, pag. 2

¹²⁶ CROP, pag. 8

¹²⁷ AI, pag. 2; AR, pag. 2; GL, pag. 2; TG, pag. 2

¹²⁸ GE, allegato, pag. 3; UCS, pag. 2

¹²⁹ AG, pag. 4

¹³⁰ SG, allegato, pag. 2

¹³¹ TI, pag. 2; FSFM, pag. 4

¹³² mannschaft, pag. 1

¹³³ EFS, pag. 2; CFQF, pag. 3; CEFS, pag. 2; SVA, pag. 2

della richiesta di aiuto all'incasso. La decisione dovrebbe essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

5.3.3 Art. 10 Obbligo di cooperazione dell'avente diritto

2 Cantoni e 1 organizzazione¹³⁴ approvano esplicitamente questo articolo nel suo insieme. Altri partecipanti alla consultazione formulano piuttosto osservazioni specifiche.

Capoverso 1

Secondo 1 Cantone¹³⁵ l'avente diritto andrebbe esplicitamente obbligato a comunicare, oltre a qualsivoglia modifica delle circostanze, anche eventuali contributi di mantenimento ricevuti direttamente.

Secondo 1 organizzazione¹³⁶ occorrerebbe fissare un termine concreto per la comunicazione di circostanze mutate.

Capoverso 2

1 organizzazione¹³⁷ considera questo capoverso troppo restrittivo e propone di ammettere iniziative autonome d'intesa con l'ufficio specializzato.

Capoverso 3

Per 2 Cantoni¹³⁸ l'ufficio specializzato deve poter cessare immediatamente l'aiuto all'incasso a favore dell'avente diritto che viola in maniera grave il suo obbligo di cooperazione, rispettandone il diritto di essere sentito.

5.4 Sezione 3: Prestazioni dell'aiuto all'incasso

5.4.1 Art. 11 Procedura dell'ufficio specializzato

Capoverso 1

1 Cantone¹³⁹ approva la decisione di precisare esplicitamente nell'OAlnc che spetta all'ufficio specializzato determinare le prestazioni dell'aiuto all'incasso, mentre 2 organizzazioni¹⁴⁰ esprimono una certa inquietudine dinanzi al margine di apprezzamento lasciato all'ufficio, in particolare per quanto concerne le ripercussioni finanziarie di una cattiva gestione del dossier per l'avente diritto, che dovrà assumersi le spese delle procedure elencate all'articolo 2 capoverso 1 lettera j. Secondo queste organizzazioni l'ufficio specializzato dovrebbe essere tenuto a informare l'avente diritto in merito alle ripercussioni finanziarie delle prestazioni dell'aiuto all'incasso.

Capoverso 2

1 Cantone¹⁴¹ propone di stralciare il passaggio seguente: «ed esamina l'opportunità di intraprendere azioni penali», poiché questa prestazione è esplicitamente indicata nell'articolo 12 capoverso 2.

¹³⁴ BS, pag. 3; GE, allegato, pag. 4; CFQF, pag. 4

¹³⁵ SG, pag. 2

¹³⁶ UCS, pag. 3

¹³⁷ FSFM, pag. 4

¹³⁸ NE, pag. 3; VS, pag. 2

¹³⁹ GL, pag. 2

¹⁴⁰ frbb, pag. 4; FZ ZH, pag. 4seg.

¹⁴¹ FR, pag. 2

1 organizzazione¹⁴² approva esplicitamente questo capoverso, che privilegia la ricerca di una soluzione consensuale. 1 altra organizzazione¹⁴³ ritiene che l'OAlnc dovrebbe andare oltre: l'ufficio specializzato dovrebbe sempre individuare i motivi del mancato pagamento prima di prendere in considerazione prestazioni di aiuto all'incasso.

Altre richieste

1 organizzazione¹⁴⁴ propone di integrare questo articolo con un capoverso che obblighi l'ufficio specializzato a ricorrere a un mediatore esterno per trovare una soluzione consensuale.

5.4.2 Art. 12 Prestazioni dell'ufficio specializzato

2 Cantoni¹⁴⁵ approvano il catalogo di prestazioni, tanto più che si ispira alla prassi attuale¹⁴⁶.

1 organizzazione¹⁴⁷ approva l'elaborazione di un catalogo minimo delle prestazioni che l'ufficio specializzato deve fornire, in particolare il capoverso 1 lettere c e d. Ritiene tuttavia che questo catalogo non sia abbastanza esteso: dovrebbe includere le prestazioni riconosciute nei casi transfrontalieri (p. es. l'allestimento del titolo di mantenimento) e l'obbligo di informare l'avente diritto in merito alle ripercussioni finanziarie di determinate prestazioni, con la possibilità di rifiutarle. 2 altre organizzazioni¹⁴⁸ chiedono di includere nelle prestazioni del catalogo l'aiuto per esigere il versamento degli importi mancanti per coprire il debito mantenimento conformemente all'articolo 286a CC.

Capoverso 1 lettera b

Il comitato CDOS e 5 Cantoni¹⁴⁹ propongono lo stralcio di questa lettera. Secondo uno di questi Cantoni¹⁵⁰, ogni Cantone dovrebbe poter decidere liberamente se vuole mettere a disposizione modelli.

1 Cantone¹⁵¹ propone di attenuare la portata di questa lettera e di precisare che la messa a disposizione di documenti si limita ai moduli accessibili al pubblico, come quelli offerti dagli uffici d'esecuzione sul loro sito Internet.

Capoverso 1 lettera c

1 Cantone¹⁵² propone di integrare questa lettera e di precisare che, in occasione del colloquio di consulenza, l'ufficio specializzato deve indicare all'avente diritto l'autorità competente per l'approvazione del contratto di mantenimento.

1 Cantone¹⁵³ suggerisce invece di rinunciare ai colloqui personali di consulenza proposti nel rapporto esplicativo, in ragione dell'importante onere lavorativo che comportano. Chiede di lasciare all'ufficio specializzato la facoltà di decidere se un colloquio personale sia utile e necessario nel caso concreto.

¹⁴² FSFM, pag. 4

¹⁴³ mannschaft, pag. 2

¹⁴⁴ CROP, pag. 9 seg.

¹⁴⁵ BE, pag. 4; BS, pag. 3

¹⁴⁶ BS, pag. 3

¹⁴⁷ FSFM, pag. 4 seg.

¹⁴⁸ EFS, pag. 3; CFQF, pag. 4

¹⁴⁹ CDOS, pag. 3; BS, pag. 4; GL, pag. 3; NW, pag. 3; VD, pag. 3; ZG, pag. 2/4

¹⁵⁰ ZG, pag. 4

¹⁵¹ FR, pag. 3

¹⁵² BS, pag. 4

¹⁵³ FR, pag. 3

Capoverso 1 lettera e

Il comitato CDOS e 10 Cantoni¹⁵⁴ propongono di integrare questa lettera come segue: «calcolo e *indicizzazione* dei contributi di mantenimento impagati». 1 di questi Cantoni¹⁵⁵ chiede che il rapporto esplicativo indichi come procedere a questa indicizzazione se (i) il titolo di mantenimento prevede un adeguamento al rincaro o (ii) il titolo di mantenimento non prevede un adeguamento automatico al rincaro, bensì un'indicizzazione subordinata al reddito dell'obbligato.

1 organizzazione¹⁵⁶ rileva l'importanza di riferirsi al reddito effettivo dell'obbligato (e non a quello ipotetico) nel calcolo dei contributi di mantenimento.

Capoverso 1 lettera f

1 Cantone¹⁵⁷ chiede che l'obbligo di organizzare la traduzione venga aggiunto all'articolo 9 capoverso 1 concernente il contenuto e la forma della richiesta di aiuto all'incasso. Spetta infatti all'avente diritto presentare tutti i documenti necessari per l'incasso ed assumersi i relativi costi.

1 altro Cantone¹⁵⁸ apprezza l'intenzione di garantire, tramite questa misura, l'accesso all'aiuto all'incasso, ma deplora i costi risultanti.

Capoverso 1 lettera g

1 Cantone¹⁵⁹ chiede di stralciare «se non comporta un onere sproporzionato», dato che si tratta di una nozione indeterminata.

Capoverso 1 lettere h e j

Secondo 1 organizzazione¹⁶⁰, a queste due lettere se ne dovrebbe aggiungere una terza che preveda di impartire all'obbligato un termine affinché esponga le ragioni del mancato pagamento o indichi di aver presentato una domanda di modifica dei contributi di mantenimento.

Capoverso 1 lettera k

1 organizzazione¹⁶¹ propone di modificare questa lettera in modo da garantire il rispetto del minimo vitale dell'obbligato in caso di esecuzione forzata (n. 1) e il suo diritto di essere sentito prima del sequestro (n. 2). Per quanto riguarda la prestazione di garanzie, dovrebbe essere pignorabile soltanto la parte della previdenza accumulata durante il matrimonio (n. 4).

Capoverso 2

Secondo 1 organizzazione¹⁶² l'ufficio specializzato dovrebbe sporgere querela contro l'avente diritto anche per falsità in documenti, lavoro nero o omissione di dichiarare una situazione finanziaria diversa da quella annunciata.

Capoverso 3

1 Cantone e 2 organizzazioni¹⁶³ deplorano la decisione di rinunciare ad includere il colloquio personale con l'obbligato tra le prestazioni del capoverso 1 e di considerarlo soltanto come un'ulteriore prestazione ai sensi del capoverso 3.

¹⁵⁴ CDOS, pag. 3; AI, pag. 2; AR, pag. 2; BL, pag. 2; BS, pag. 4; GE, allegato, pag. 4; GL, pag. 3; NW, pag. 3; SO, pag. 2; VD, pag. 3; ZG, pag. 2/4.

¹⁵⁵ GE, allegato, pag. 4

¹⁵⁶ donna2, pag. 2

¹⁵⁷ GE, allegato, pag. 4

¹⁵⁸ NE, allegato, pag. 4

¹⁵⁹ BE, pag. 4

¹⁶⁰ CROP, pag. 10

¹⁶¹ CROP, pag. 10

¹⁶² CROP, pag. 10

5.4.3 Art. 13 Notifica dell'ufficio specializzato all'istituto di previdenza o di libero passaggio

6 Cantoni e 1 organizzazione¹⁶⁴ approvano esplicitamente questa disposizione. 1 altro Cantone¹⁶⁵ non esclude un aumento delle persone desiderose di beneficiare della possibilità di notificare agli istituti di previdenza i contributi di mantenimento arretrati. Lo stesso Cantone¹⁶⁶ chiede se, in applicazione dell'articolo 7 OAlnc, l'ufficio specializzato potrà ottenere dall'Ufficio centrale del 2° pilastro anche le coordinate del datore di lavoro dell'obbligato, il che gli permetterebbe di emanare una diffida ai debitori al fine di garantire il mantenimento corrente dell'obbligato in caso di violazione reiterata dell'obbligo di mantenimento (art. 132 cpv. 1 e 291 CC; art. 13 cpv. 3 LPart).

Capoverso 1

Secondo 2 organizzazioni¹⁶⁷ la notifica dovrebbe essere esclusa se una domanda di modifica dei contributi di mantenimento è pendente dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Capoverso 2

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁶⁸ dubita dell'effettiva utilità della possibilità offerta all'ufficio specializzato di rivolgersi all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Capoverso 3

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁶⁹ ritengono eccessivamente lungo il termine di un anno previsto alla lettera a e chiedono di ridurlo a 6 mesi.

Capoverso 4

Per rendere il sistema d'informazioni reciproche (art. 13 cpv. 4 e 14 cpv. 3) più efficace e affidabile, 2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁷⁰ propongono l'introduzione di moduli elettronici.

5.4.4 Art. 14 Annuncio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio all'ufficio specializzato

6 Cantoni e 5 organizzazioni¹⁷¹ approvano esplicitamente questa disposizione, che migliorerà in maniera fondamentale l'aiuto all'incasso. 1 organizzazione¹⁷² ritiene che l'istituto di previdenza dovrebbe notificare qualsiasi cambiamento di cassa pensioni.

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷³ critica in maniera fondamentale le disposizioni adottate dal Parlamento il 20 marzo 2015, che l'OAlnc intende concretizzare.

Capoverso 1

1 Cantone e 1 organizzazione¹⁷⁴ chiedono di sostituire l'espressione indeterminata «senza indugio» con una scadenza concreta.

¹⁶³ BE, pag. 4; CROP, pag. 10; donna2, pag. 3

¹⁶⁴ BL, pag. 2; BS, pag. 4; GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4; TI, pag. 2; VS, pag. 2; UCS, pag. 3

¹⁶⁵ FR, pag. 3

¹⁶⁶ FR, pag. 3

¹⁶⁷ CROP, pag. 11; donna2, pag. 3

¹⁶⁸ APS, pag. 1

¹⁶⁹ ASIP, pag. 1; APS, pag. 2

¹⁷⁰ ASIP, pag. 2; StA BVG, pag. 1

¹⁷¹ BL, pag. 2; BS, pag. 4; GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4; TI, pag. 2; VS, pag. 2; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 4; Coordinazione ONG, pag. 2;

FZ ZH, pag. 3; USDCR, pag. 1

¹⁷² UCS, pag. 3

¹⁷³ inter-pension, pag. 2

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷⁵ chiede di disciplinare anche il caso in cui le prestazioni elencate nel capoverso 1 sono scadute, ma l'obbligato non è stato notificato. 1 altra organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷⁶ chiede di precisare che il decesso dell'obbligato non deve essere notificato.

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁷⁷ propongono di aumentare l'importo determinante per la notifica da 1000 a 5000 franchi. 1 altra organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷⁸ deplora che ogni modifica di questi importi minimi debba avvenire tramite una modifica degli articoli 40 LPP e 24^{bis} LFLP.

Capoverso 2

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁷⁹ non comprendono il senso di questa disposizione. 1 altra organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁸⁰ ritiene che, poiché manca un rinvio al capoverso 1, il versamento alla banca può essere effettuato immediatamente.

Capoverso 4

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁸¹ rilevano che questo capoverso le obbliga a immischiarsi nelle questioni private degli assicurati, il che non è loro compito. L'OAInc deve evitare di esporre gli istituti di previdenza al rischio di dover pagare gli interessi di mora¹⁸² o addirittura di effettuare due volte i pagamenti¹⁸³. Infine, l'istituto di previdenza non può essere ritenuto responsabile di un'eventuale notifica errata a un ufficio specializzato non più competente in seguito al cambiamento di domicilio dell'avente diritto nel caso in cui non ne fosse stato informato¹⁸⁴.

1 organizzazione¹⁸⁵ chiede pertanto di precisare le conseguenze di un errore, di un ritardo o di un'omissione da parte dell'istituto di previdenza.

Infine 1 organizzazione¹⁸⁶ reputa troppo breve il termine di 30 giorni.

Altre richieste

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁸⁷ osserva che, secondo l'articolo 24^{bis} capoverso 2 LFLP nel tenore adottato dal Parlamento il 20 marzo 2015, in caso di libero passaggio l'istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette l'annuncio dell'ufficio specializzato al nuovo istituto. La disposizione non indica tuttavia le modalità di questa trasmissione, poiché il capoverso 6 non rimanda in alcun modo al capoverso 2. Sarebbe pertanto opportuno disciplinare questo punto nell'OAInc.

Infine, 1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁸⁸ formula varie osservazioni in merito ai moduli elaborati dall'Amministrazione federale.

¹⁷⁴ SG, pag. 2; SVA, pag. 2

¹⁷⁵ StA BVG, pag. 1

¹⁷⁶ APS, pag. 2

¹⁷⁷ ASIP, pag. 2; SKPE, pag. 1

¹⁷⁸ ASA, 1

¹⁷⁹ ASIP, pag. 2; inter-pension, pag. 1

¹⁸⁰ APS, pag. 3

¹⁸¹ ASA, pag. 2; APS, pag. 3

¹⁸² APS, pag. 3

¹⁸³ ASA, pag. 2

¹⁸⁴ APS, pag. 4

¹⁸⁵ SVA, pag. 3

¹⁸⁶ CROP, pag. 11

¹⁸⁷ StA BVG, pag. 2

¹⁸⁸ APS, pag. 3 seg.

5.5 Sezione 4: Imputazione degli importi incassati

Le disposizioni sull'imputazione degli importi incassati rientrano tra quelle che hanno dato adito al maggior numero di richieste di modifica fondamentale.

1 Cantone¹⁸⁹ ritiene che queste disposizioni andrebbero stralciate, in quanto si tratta di questioni di competenza dei Cantoni. Nel caso in cui venissero comunque mantenute, avanza proposte di modifica.

Per 1 altro Cantone¹⁹⁰ il campo d'applicazione di queste disposizioni non è definito con sufficiente chiarezza: sono applicabili a tutti gli importi trasferiti tramite l'ufficio specializzato (che si occupa anche dell'incasso degli anticipi forniti dall'ente pubblico) o soltanto agli importi dovuti all'avente diritto? Per eliminare questa ambiguità, propone di modificare il titolo della sezione 4 come segue: «Imputazione degli importi incassati in favore dell'avente diritto al mantenimento».

5.5.1 Art. 15 In caso di pagamento parziale

3 organizzazioni¹⁹¹ propongono di riformulare la disposizione che, partendo dal principio del primato del contributo di mantenimento corrente e degli assegni familiari, si applicherebbe a tutti i pagamenti (integrali e parziali) e terrebbe conto degli articoli 85-87 CO.

Capoverso 1

6 Cantoni¹⁹² propongono di modificare questo capoverso e di sancire nell'ordinanza il principio secondo cui, in caso di pagamento parziale, l'importo incassato dovrebbe essere imputato al contributo di mantenimento corrente. Il contributo di mantenimento corrente dovrebbe sempre avere la priorità sugli arretrati, le spese e gli interessi¹⁹³. Questa proposta è sostenuta anche da 1 organizzazione¹⁹⁴.

Secondo 1 Cantone¹⁹⁵, una volta versato il contributo di mantenimento, le parti dovrebbero essere libere di accordarsi in merito all'imputazione di un eventuale importo residuo e le regole di ripartizione previste dall'ordinanza dovrebbero applicarsi soltanto a titolo sussidiario.

Capoverso 2

2 Cantoni¹⁹⁶ propongono di stralciare il capoverso con il riferimento agli assegni familiari.

5 organizzazioni¹⁹⁷ propongono invece di invertire l'ordine di imputazione proposto e di privilegiare gli assegni familiari.

5.5.2 Art. 16 In caso di più debiti

Secondo 1 Cantone¹⁹⁸ la disposizione deve essere interamente riformulata e il titolo marginale adeguato in modo da precisare che riguarda i casi in cui l'ufficio specializzato rappresenta più persone. Nel caso in cui l'obbligato non indichi il destinatario del versamento, quest'ultimo sarebbe imputato, in misura proporzionale, anzitutto ai contributi di mantenimen-

¹⁸⁹ ZG, pag. 2/4

¹⁹⁰ NE, allegato, pag. 4 seg.

¹⁹¹ EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; Coordinazione ONG, pag. 2

¹⁹² BE, pag. 5; FR, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 4 seg.; VS, pag. 3; ZG, pag. 2/4

¹⁹³ FR, pag. 3; VS, pag. 3

¹⁹⁴ SVA, pag. 3

¹⁹⁵ VS, pag. 3

¹⁹⁶ GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4

¹⁹⁷ EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; Coordinazione ONG, pag. 2; SVA, pag. 3; FSP, pag. 2

¹⁹⁸ ZH, pag. 3 seg.

to correnti. Una volta versati tutti i contributi di mantenimento correnti, il versamento sarebbe imputato al contributo scaduto da più tempo. Se più contributi di mantenimento sono scaduti contemporaneamente, l'imputazione sarebbe proporzionale.

Capoverso 1

2 Cantoni¹⁹⁹ propongono di integrare questo capoverso e di precisare che i pagamenti in entrata vanno imputati dapprima ai contributi di mantenimento correnti. Soltanto quando l'insieme dei contributi di mantenimento correnti è stato onorato, sarebbe giustificato imputare il pagamento al debito scaduto da più tempo al fine di evitarne la prescrizione conformemente all'articolo 87 capoverso 1 CO²⁰⁰.

In presenza di più aventi diritto, secondo 1 Cantone²⁰¹ l'imputazione dovrebbe essere proporzionale. Per 1 Cantone e 4 organizzazioni²⁰² invece l'imputazione dovrebbe avvenire secondo le medesime regole che disciplinano la determinazione del contributo di mantenimento: le pretese di mantenimento del figlio minorenni prevalgono su quelle del figlio maggiorenne, che a loro volta prevalgono su quelle del coniuge o dell'ex coniuge. In presenza di più aventi diritto dello stesso gruppo, l'imputazione dovrebbe essere proporzionale. Infine, 1 Cantone²⁰³ aderisce alla proposta di privilegiare il contributo dovuto al figlio minorenni, mentre per gli altri aventi diritto l'imputazione dovrebbe essere proporzionale.

5.6 Sezione 5: Cessazione dell'aiuto all'incasso

5.6.1 Art. 17

Questa disposizione ha suscitato reazioni sia da parte dei Cantoni sia da parte delle organizzazioni.

1 Cantone²⁰⁴ approva il disciplinamento dettagliato della cessazione dell'aiuto all'incasso. 1 organizzazione²⁰⁵ invece critica la disposizione nel suo complesso e propone di riformularla integralmente:

- «¹ L'ufficio specializzato cessa *definitivamente* l'aiuto all'incasso nei casi seguenti:
- a. in caso di ritiro del *mandato* di aiuto all'incasso da parte dell'avente diritto;
 - b. in caso di grave violazione dell'obbligo di collaborazione da parte dell'avente diritto.
- ² L'ufficio specializzato può cessare l'aiuto all'incasso se:
- a. l'avente diritto cambia e domicilio e il cambiamento comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all'incasso (art. 5 cpv. 2);
 - b. i contributi di mantenimento non possono più essere incassati, ma in ogni caso tre anni dopo l'ultimo tentativo di incasso infruttuoso;
 - c. l'obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento da un anno.
- ³ L'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione secondo il capoverso 2. Se nell'ambito di un cambiamento di domicilio trasferisce le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), cessa integralmente il proprio aiuto.

¹⁹⁹ BE, pag. 5 seg.; ZH, pag. 4

²⁰⁰ FR, pag. 3 seg.

²⁰¹ BE, pag. 5 seg.

²⁰² FR, pag. 3 seg.; EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; FSBS, pag. 2; SVA, pag. 3

²⁰³ ZG, pag. 2/4

²⁰⁴ BS, pag. 4

²⁰⁵ SVA, pag. 4 seg.

- ⁴ Quando cessa l'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto con tutte le sentenze e decisioni, gli attestati di carenza beni e i riconoscimenti di debiti pertinenti. L'avente diritto può chiedere la consegna di altri atti.
- ⁵ L'aiuto all'incasso cessa tramite decisione motivata con indicazione dei rimedi giuridici».

Gli altri partecipanti alla consultazione si sono espressi in maniera specifica in merito ai diversi capoversi.

Capoverso 1 lettera a

1 Cantone²⁰⁶ chiede di completare la lettera come segue: «se la pretesa di mantenimento si estingue e *tutti i contributi di mantenimento sono stati versati*». Questo Cantone ritiene che l'aiuto all'incasso debba essere fornito anche se mira unicamente all'incasso degli arretrati. A suo parere, questa lettera potrebbe essere eventualmente spostata al capoverso 2, di modo che quando la pretesa di mantenimento si estingue l'ufficio specializzato possa cessare di intervenire ma non vi sia obbligato.

Capoverso 2 lettera a

1 Cantone²⁰⁷ propone di modificare come segue questa lettera: «l'avente diritto viola ~~grave-~~
~~mente~~ il proprio obbligo di collaborazione». È infatti difficile determinare se una violazione dell'obbligo di collaborazione sia grave o no.

2 organizzazioni²⁰⁸ ritengono che questo capoverso, come l'articolo 10, limiti in maniera inammissibile la libertà d'azione dell'avente diritto. Nella prassi, alcuni uffici specializzati intervengono soltanto con un ritardo notevole. Occorrerebbe pertanto prevedere che l'avente diritto possa intraprendere passi autonomi soltanto d'intesa con l'ufficio specializzato.

Capoverso 2 lettera b

1 Cantone²⁰⁹ non ritiene sensato il termine di un anno. Propone di stralciare questa lettera e di lasciar decidere all'ufficio specializzato come procedere, conformemente all'articolo 11 capoverso 1. 1 altro Cantone²¹⁰ invece propone di prorogare questo termine a tre anni; secondo la sua esperienza, la possibilità di incassare i contributi oltre un anno dopo l'ultimo tentativo non è così rara. 3 organizzazioni²¹¹ propongono addirittura un termine di quattro anni.

Per 1 Cantone²¹² questo capoverso si chiede se l'ottenimento di un attestato di carenza beni costituisca una prestazione dell'aiuto all'incasso. In caso affermativo, l'avente diritto può avere interesse che l'ufficio specializzato interrompa il termine di prescrizione, anche se le probabilità d'incasso sono minime.

Infine, 1 Cantone²¹³ precisa che ad ogni modo ricorrerà a questa possibilità soltanto se l'avente diritto non riceve anticipi, poiché negli altri casi la cessazione dell'aiuto all'incasso (e automaticamente degli anticipi) comporterebbe un trasferimento degli oneri ai servizi sociali.

Capoverso 2 lettera c

1 Cantone²¹⁴ spiega che non cesserà l'aiuto all'incasso se le relazioni tra le parti sono molto tese. Infatti in tali casi soltanto l'intervento dell'ufficio specializzato garantisce il versamento regolare del contributo di mantenimento.

²⁰⁶ BE, pag. 6

²⁰⁷ BL, pag. 2

²⁰⁸ frbb, pag. 3; FZ ZH, pag. 2

²⁰⁹ GL, pag. 2

²¹⁰ SG, allegato, pag. 2

²¹¹ EFS, pag. 4; CFQF, pag. 4; USS, pag. 2

²¹² TG, pag. 2

²¹³ FR, pag. 4

Capoverso 3

Secondo 1 Cantone²¹⁵ anche la cessazione dell'aiuto all'incasso per violazione dell'obbligo di collaborazione (cpv. 1 lett. b) dovrebbe comportare la fine dell'aiuto all'incasso per contributi di mantenimento scaduti, dato che la prosecuzione di tali procedure richiede l'obbligo di collaborazione. Propone pertanto di modificare questo capoverso come segue: «L'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione *nei casi di cui al capoverso 2 lettere b e c*».

1 altro Cantone²¹⁶ suggerisce di allentare questo capoverso e di permettere all'ufficio specializzato di definire autonomamente la strategia da adottare per le procedure in corso. Ciò permetterebbe in particolare di gestire meglio le situazioni in cui l'avente diritto si trasferisce all'estero senza avvisare l'ufficio specializzato. Questo Cantone propone di modificare come segue il capoverso 3: «L'ufficio specializzato prosegue *di norma* l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione».

Infine 1 Cantone²¹⁷ chiede di stralciare questo capoverso, in quanto l'onere legato alla prosecuzione dell'incasso di contributi di mantenimento scaduti è eccessivo. L'ufficio specializzato diventerebbe ad esempio responsabile dell'interruzione della prescrizione.

Capoverso 4

1 Cantone²¹⁸ propone di integrare come segue il presente capoverso: «Quando cessa l'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto *con tutte le sentenze e decisioni, gli attestati di carenza beni e i riconoscimenti di debiti pertinenti*».

1 organizzazione²¹⁹ ritiene che l'OAlnc dovrebbe prevedere l'obbligo di comunicare la cessazione dell'aiuto all'incasso tramite decisione impugnabile o perlomeno indicare che l'avente diritto può esigere una tale decisione. 3 organizzazioni²²⁰ chiedono di formulare come segue questo capoverso: «*Alla fine dell'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato emana una decisione motivata con indicazione dei rimedi giuridici e consegna all'avente diritto un conteggio finale nonché eventuali documenti concernenti gli arretrati non ancora incassati (riconoscimento del debito, attestati di carenza beni, ecc.)*».

Altre richieste

2 organizzazioni²²¹ propongono di aggiungere un capoverso 5 che preveda esplicitamente l'obbligo di fornire l'aiuto all'incasso per gli arretrati non incassati se l'avente diritto apprende in un secondo tempo che la situazione patrimoniale dell'obbligato è migliorata.

5.7 Sezione 6: Costi dell'aiuto all'incasso

5.7.1 Art. 18 Prestazioni dell'ufficio specializzato

Capoverso 1

3 Cantoni²²² chiedono di precisare esplicitamente nell'OAlnc che i costi risultanti dall'aiuto all'incasso in favore del figlio possono essere addossati all'obbligato.

²¹⁴ FR, pag. 4

²¹⁵ AR, pag. 2

²¹⁶ NE, allegato, pag. 5

²¹⁷ ZH, pag. 4seg.

²¹⁸ SG, allegato, pag. 2

²¹⁹ FSFM, pag. 5

²²⁰ EFS, pag. 4; CFQF, pag. 6; USS, pag. 2

²²¹ EFS, pag. 4; CFQF, pag. 6

Capoverso 2

1 partito²²³ propone di integrare questo capoverso con un elenco non esaustivo di eccezioni al principio della gratuità, come ad esempio la buona situazione finanziaria dell'avente diritto o la violazione dell'obbligo di cooperazione (art. 10).

5.7.2 Art. 19 Prestazioni di terzi: anticipo dei costi

2 Cantoni²²⁴ chiedono lo stralcio di questa disposizione.

3 Cantoni²²⁵ chiedono di sopprimere perlomeno l'anticipo delle spese di traduzione. Ciò renderebbe necessarie traduzioni ufficiali in tutte le lingue e cagionerebbe costi molto elevati²²⁶. In mancanza di un titolo di rigetto dell'opposizione per questi costi, questa disposizione implicherebbe in ultima analisi che l'ente pubblico dovrà assumersi definitivamente questi costi: un'azione di riconoscimento del debito per questi costi sarebbe sproporzionata²²⁷.

1 Cantone²²⁸ si dichiara esplicitamente disposto ad anticipare questi costi, a condizione di precisare che l'anticipo è versato soltanto nei casi in cui una traduzione è veramente necessaria e l'avente diritto non può rivolgersi a una persona della sua cerchia privata.

5.7.3 Art. 20 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi

Capoverso 1

1 Cantone²²⁹ approva questo capoverso. 1 altro Cantone²³⁰ ritiene invece che sia contrario al diritto superiore e vada pertanto stralciato. È in particolare inammissibile addossare le spese di traduzione all'obbligato, dato che quest'ultimo non è parte della procedura di aiuto all'incasso.

Capoverso 2

1 Cantone²³¹ approva questo capoverso, ma propone di sostituire «eingefordert» con «erhältlich gemacht» nel periodo introduttivo (concerne soltanto la versione tedesca). 1 altro Cantone²³² propone di semplificare il capoverso e di ammettere in linea generale che l'ente pubblico si assuma i costi, a condizione che l'avente diritto non viva in condizioni agiate ai sensi dell'articolo 328 CC.

2 Cantoni²³³ chiedono di precisare nell'OAlnc (e non soltanto nel rapporto esplicativo) il principio secondo cui i costi sono addossati all'avente diritto se è impossibile ottenerne il rimborso presso l'obbligato e la situazione finanziaria dell'avente diritto lo consente. 1 organizzazione²³⁴ precisa che i costi devono essere assunti da coloro che li hanno cagionati: in caso di miglioramento della loro situazione finanziaria, l'obbligato e l'avente diritto possono persino essere chiamati a pagarli in un secondo tempo.

²²² AI, pag. 3; SH, pag. 1 seg.; TG, pag. 2

²²³ pvl, pag. 2

²²⁴ ZH, pag. 5; SH, pag. 2

²²⁵ FR, pag. 4; TI, pag. 2 seg.; VS, pag. 3

²²⁶ VS, pag. 3

²²⁷ FR, pag. 4

²²⁸ OW, pag. 2

²²⁹ AG, pag. 4

²³⁰ ZH, pag. 5

²³¹ BS, pag. 5

²³² JU, pag. 2

²³³ BL, pag. 3; JU, pag. 2

²³⁴ CP, pag. 2

Infine 3 Cantoni²³⁵ chiedono lo stralcio di questo capoverso. Secondo le disposizioni del Codice civile sono gratuite le prestazioni dell'ufficio specializzato, ma non quelle di terzi; non è opportuno addossare altri costi all'ente pubblico²³⁶. 1 Cantone²³⁷ ritiene che o l'avente diritto può beneficiare del gratuito patrocinio o deve assumersi i costi dell'aiuto all'incasso. Questa precisazione sarebbe particolarmente importante per l'incasso di contributi di mantenimento all'estero.

2 organizzazioni²³⁸ esprimono la loro preoccupazione in merito a questo tema. I costi risultanti dalle prestazioni di terzi dovrebbero essere addossati all'avente diritto soltanto se quest'ultimo vive in condizioni molto agiate, determinate sulla base di una regola chiara che non lasci alcun margine di apprezzamento. Alla luce delle possibili conseguenze di una procedura per l'avente diritto, 1 organizzazione²³⁹ sottolinea l'importanza di una comunicazione chiara a tale proposito tra l'ufficio specializzato e l'avente diritto.

Capoverso 2 lettera a

Secondo 1 Cantone²⁴⁰, se versa in buone condizioni finanziarie, la persona che chiede l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento dei figli deve assumersi i relativi costi.

1 organizzazione²⁴¹ chiede di precisare nell'OAlnc che la gratuità concerne anche le prestazioni per l'incasso dei contributi di mantenimento dovuti ai figli maggiorenni.

Capoverso 2 lettera b

1 Cantone²⁴² chiede di modificare questo capoverso, in quanto l'ufficio specializzato deve disporre del margine di apprezzamento necessario per decidere se addossare o meno all'avente diritto i costi anticipati.

1 Cantone²⁴³ propone lo stralcio del capoverso a causa dell'assenza di criteri comprensibili per la sua applicazione.

Il comitato CDOS e 4 Cantoni²⁴⁴ approvano invece l'indicazione di un sistema di calcolo già noto. Sarebbe ipotizzabile anche il sistema utilizzato nel quadro delle prestazioni complementari (si vedano gli art. 5 cpv. 2 e 3 OPGA²⁴⁵). 1 Cantone²⁴⁶ ritiene invece che l'ordinanza dovrebbe stabilire un sistema di calcolo chiaro. Il sistema di calcolo è oggetto di osservazioni anche da parte di 3 organizzazioni²⁴⁷: secondo loro ai valori determinanti per il gratuito patrocinio va aggiunto l'importo per coprire il fabbisogno esistenziale previsto nel sistema delle prestazioni complementari della LAVS²⁴⁸.

1 Cantone²⁴⁹ teme che il sistema possa mettere in difficoltà alcuni creditori e rinvia alla sua prassi, che consiste nel lasciare i costi a carico della collettività in questo tipo di situazioni. Questo timore è condiviso da un'organizzazione²⁵⁰, in quanto in determinate situazioni il gratuito patrocinio deve essere rimborsato.

²³⁵ AG, pag. 4; ZG, pag. 2/4 seg.; ZH, pag. 5

²³⁶ ZH, pag. 5

²³⁷ ZG, pag. 2/4 seg.

²³⁸ frbb, pag. 3 seg.; FZ ZH pag. 4

²³⁹ Coordinazione ONG, pag. 3

²⁴⁰ ZH, pag. 5 seg.

²⁴¹ FZ ZH, pag. 4

²⁴² GE, allegato, pag. 5

²⁴³ AG, pag. 4

²⁴⁴ CDOS, pag. 3; AI, pag. 3; AR, pag. 3; NW, pag. 3; SZ, pag. 2

²⁴⁵ Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS **830.11**

²⁴⁶ BL, pag. 3

²⁴⁷ Coordinazione ONG, pag. 3; frbb, pag. 4; FZ ZH 4 seg.

²⁴⁸ Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS **831.30**

²⁴⁹ VD, pag. 3

²⁵⁰ EFS, pag. 4

5.8 Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere

5.8.1 Art. 21 Principio

1 partito²⁵¹ chiede che la possibilità di ottenere l'aiuto all'incasso anche in assenza di una convenzione sull'assistenza amministrativa sia menzionata esplicitamente nell'OAInc, e non soltanto nel rapporto esplicativo.

5.8.2 Art. 22 Competenza

1 Cantone²⁵² propone di precisare questa disposizione di modo che le prestazioni previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei *memorandum of understanding* siano fornite dall'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale e i Cantoni abbiano la possibilità di designare un ufficio competente in materia di allestimento e modifica del titolo di mantenimento.

Il comitato CDOS, 12 Cantoni e 1 organizzazione²⁵³ propongono di integrare la disposizione con un capoverso che permetta agli uffici specializzati designati dal diritto cantonale di delegare all'autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali la competenza per i casi internazionali di aiuto all'incasso (disposizione potestativa).

Soltanto 1 Cantone²⁵⁴ propone di trasferire alla Confederazione la competenza per tutti i casi.

5.8.3 Art. 23 Costi dell'aiuto all'incasso

Il comitato CDOS e 3 Cantoni²⁵⁵ sono consapevoli della disparità giuridica tra l'aiuto all'incasso internazionale e nazionale: nel primo caso le prestazioni dell'aiuto all'incasso per gli adulti sono sempre gratuite, nel secondo soltanto a determinate condizioni. Tuttavia rinunciano a proporre una modifica, in quanto l'estensione della gratuità a tutti i casi avrebbe ripercussioni finanziarie troppo importanti per i Cantoni.

1 Cantone²⁵⁶ e 1 organizzazione²⁵⁷ chiedono lo stralcio del capoverso 2: l'allestimento o la modifica del titolo di mantenimento non costituisce una prestazione dell'aiuto all'incasso²⁵⁸ e la sua gratuità avrebbe ripercussioni finanziarie troppo importanti²⁵⁹.

5.9 Sezione 8: Disposizioni finali

5.9.1 Art. 24 Diritto transitorio

Nessun partecipante si è espresso sulla disposizione transitoria.

²⁵¹ pvl, pag. 2

²⁵² ZH, pag. 6

²⁵³ CDOS, pag. 3; AI, pag. 3; BS, pag. 5; GL, pag. 3; JU, pag. 2; LU, pag. 2; NE, allegato, pag. 6; NW, pag. 3; SZ, pag. 2; TG, pag. 2; VD, pag. 4; ZG, pag. 2/5; ZH, pag. 6; UCS, pag. 3

²⁵⁴ GE, allegato, pag. 5

²⁵⁵ CDOS, pag. 3; AI, pag. 3; BL, pag. 3; NW, pag. 3

²⁵⁶ ZG, pag. 2/5

²⁵⁷ UCS, pag. 3

²⁵⁸ UCS, pag. 3

²⁵⁹ ZG, pag. 2/5

5.9.2 Art. 25 Entrata in vigore

Affinché i Cantoni dispongano di sufficiente tempo per attuare gli adeguamenti necessari in seguito all'adozione dell'OAlnc (p. es. modifiche di legge o adeguamenti dei sistemi informatici dei servizi d'incasso), il comitato CDOS e 14 Cantoni²⁶⁰ propongono un termine di due anni dall'adozione dell'ordinanza. 1 Cantone²⁶¹ auspica un termine più lungo (3 anni) e 1 altro Cantone²⁶² un termine più breve (1 anno).

2 Cantoni²⁶³ propongono invece di non differire l'entrata in vigore dell'ordinanza, poiché ciò ritarderebbe la possibilità di utilizzare i nuovi strumenti, lasciando piuttosto ai Cantoni un termine di due²⁶⁴ o addirittura tre²⁶⁵ anni dall'entrata in vigore per procedere a tutte le modifiche rese necessarie dall'ordinanza. Anche 1 organizzazione²⁶⁶ sostiene un'entrata in vigore rapida dell'ordinanza.

6 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005²⁶⁷ sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione nonché, al termine della procedura, i pareri pervenuti e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto dei risultati della consultazione. Questi documenti sono accessibili in forma elettronica sul sito Internet della Cancelleria federale. Anche tutti i pareri integrali possono essere consultati sul medesimo sito (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005²⁶⁸ sulla consultazione).

²⁶⁰ CDOS, pag. 4; AI, pag. 4; AR, pag. 5; BL, pag. 3; BS, pag. 5; FR, pag. 5; GL, pag. 3; LU, pag. 2; NW, pag. 4; OW, pag. 2; SO, pag. 2; TG, pag. 2; TI, pag. 2; UR, pag. 2; VD, pag. 4

²⁶¹ GE, allegato, pag. 5

²⁶² ZH, pag. 7

²⁶³ AG, pag. 5; NE, allegato, pag. 6

²⁶⁴ NE, allegato, pag. 6

²⁶⁵ AG, pag. 5

²⁶⁶ CFQF, pag. 7

²⁶⁷ RS 172.061

²⁶⁸ RS 172.061.1

Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti

Kantone / Kantone / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals
pvl	Partito verde liberale pvl Grünliberale Partei pvl Parti vert'libéral pvl
PS	Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti Socialiste Suisse PS

UDC Unione Democratica di Centro UDC
Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers / Organizzazioni interessate e privati

ASIP Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Schweizerischer Pensionskassenverband
Association suisse des Institutions de prévoyance

AvenirSocial Lavoro sociale Svizzera
Soziale Arbeit Schweiz
Travail social Suisse
Lavur sociala Svizra

CP Centre patronal

CROP Coordination romande des Organisations paternelles

donna2 Associazione svizzera di donne che vivono con un uomo separato o divorziato
Schweizer Vereinigung von Frauen, die mit einem Mann zusammenleben, der getrennt oder geschieden ist
Association suisse de femmes vivant avec un homme séparé ou divorcé

EFS Evangelische Frauen Schweiz EFS
Femmes Protestantes en Suisse FPS

CFQF Commissione federale per le questioni femminili CFQF
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF
Commission fédérale pour les questions féminines CFQF

CFIG Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFG
Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ
Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse CFEJ

frbb frauenrechte beider basel

FZ ZH Frauenzentrale Zürich

IGM Interessengemeinschaft geschiedener & getrennt lebender Männer

inter-pension Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen
Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes

CEFS Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera CEFS
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz KBKS
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse CPFS
Conferenza dals funcziunaris da scussion e falliment de la Svizra CSFS

KiSOS Kinderschutzorganisation Schweiz

KS CH Protezione dell'infanzia Svizzera
Kinderschutz Schweiz
Protection de l'enfance Suisse

mannschafft	Verein von Personen, die von einer Trennung oder Scheidung betroffen sind
NGO-Koordination	Coordinazione post Beijing delle ONG Svizzere NGO-Koordination post Beijing Schweiz Coordination post Beijing des ONG Suisses Coordinaziun post Beijing dallas ONG Svizras NGO-Coordination post Beijing Switzerland
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurale USDCR Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV Union Suisse des paysannes et des femmes rurales USPF Uniun da las puras svizras UPS
USS	Unione sindacale svizzera USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union syndicale suisse USS
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
SKPE	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten SKPE Chambre suisse des experts en caisses de pensions CSEP
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS
UCS	Unione delle città svizzere UCS Schweizerischer Städteverband SSV Union des villes suisses UVS
StA BVG	Fondazione istituto collettore LPP Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP
SVA	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute
FSFM	Federazione svizzera delle famiglie monoparentali FSFM Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV Fédération suisse des familles monoparentales FSFM
FSP	Federazione svizzera dei patriziati FSP Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen SVBK Fédération suisse des bourgeoisies et corporations FSBC Federaziun svizra da las vischnancas burgaisas e corporaziuns FSBC
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA Schweizerischer Versicherungsverband SVV Association Suisse d'Assurances ASA Swiss Insurance Association
APS	Associazione di previdenza Svizzera APS Verein Vorsorge Schweiz VVS Association prévoyance suisse APS

Hanno rinunciato a un parere:

- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP
- Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA
Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES
Conférence en matière de protection des mineures et des adultes COPMA
- SASSA Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale
SASSA Fachkonferenz Soziale Arbeit der FH Schweiz
SASSA Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social
- Associazione dei Comuni Svizzeri
Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
- Associazione svizzera dei magistrati ASM
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Association suisse des magistrats ASM
- Travail.Suisse
- Zürcher Fachhochschule